

N. 20/2022 FALL
N. 20/2022 SENT.
N. 23/2022 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 8 / 2022 instaurato su richiesta del
PUBBLICO MINISTERO,
presso l'intestato Tribunale;

RICHIEDENTE

per la dichiarazione di fallimento di
FINPORFIDI S.R.L. (c.f. 02196130229),
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico
ministero insistendo nella sua richiesta di fallimento.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente considerato che questo Tribunale è da
ritenersi competente ai sensi dell'art. 9, 1. fall., atteso
che la sede principale dell'impresa condotta dalla società
resistente è da collocarsi in Lona Lases (nella
circoscrizione di questo Tribunale), e non presso la sede

legale dichiarata in Villabartolomea, in provincia di Verona (cfr. visura camerale in atti).

Ciò risulta riscontrato da quanto dichiarato da Giovanna Casagrande, amministratrice unica della società resistente, in occasione dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto il 2 novembre 2020 dal g.i.p. di Trento sub RG GIP 1888/18, la quale ha spiegato "che la sede legale della *FINPORSIDI Srl*, sita in Villa Bartolomea (VR) via Franzine Sud snc non è effettivamente in uso, in quanto non vi è la presenza di uffici o magazzini e unità locali in genere e che lì si troverebbe altra attività di allevamento conigli in realtà gestita dalla società altoatesina *AGRITIROLO S.r.l.* senza un regolare contratto, poiché era prevista la costituzione di una nuova società, ancora non formalizzata" (cfr. verbale di sequestro preventivo della Guardia di finanza di Trento del 9 novembre 2020, in atti, pp. 2 e 3).

D'altro canto, i beni aziendali sono stati per lo più rinvenuti presso la sede di Lona Lases in occasione della suddetta esecuzione del sequestro preventivo penale, e lo stesso è a dirsi di tutta la documentazione contabile (cfr. citato verbale). L'amministratrice Casagrande ha dichiarato, sempre in quella occasione, "che tutta la documentazione contabile riconducibile alla *FINPORSIDI S.r.l.* è custodita presso l'unità locale della *FINPORSIDI S.r.l.*, sita in Lona-Lases (TN) via Ronc del Mela n. 02/A", e gli operatori di polizia giudiziaria hanno potuto constatare che "[e]ffettivamente presso tale locale è presente diversa documentazione contabile e amministrativa riferita a diverse annualità". L'amministratrice Casagrande ha inoltre specificato "che la contabilità della *FINPORSIDI S.r.l.* è stata tenuta sempre da lei e che per la chiusura dei bilanci e per la redazione dei cedolini paga si avvale della

consulenza dello studio "SELDAT di Bortolotti Ivano" di Baselga di Pinè" (v. ancora citato verbale, pp. 4 e 5).

Ciò precisato, la richiesta merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, stando all'oggetto sociale (cfr. visura camerale in atti) e in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, con cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito emessi a decorrere dal 2014 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 226.460,33 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione), cui vanno aggiunti ulteriori euro 8.114,67 di debiti contributivi, accertati d'ufficio da INPS e non ancora affidati all'agente della riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso INPS), e ulteriori euro 13.737,05 di debiti tributari, accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria e non ancora affidati all'agente della riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate);
- b) l'omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2020 e successivi.

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall.. In ogni caso, ciò è da escludere alla stregua di quanto risultante in atti, se solo

si considerano l'attivo e i ricavi appostati nel bilancio relativo all'anno 2019, che comportano il superamento delle soglie di cui alle citate lett. a) e b).

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di FINPORFIDI S.R.L.;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Tiziano Romito;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 17/11/2022 alle ore 09:45, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;


dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 17.06.2022


Il giudice estensore
Benedetto Sieff



Il presidente
Massimo Merandini
IL GIUDICE
Massimo Merandini



IL CANCELLIERE
Luca Moser



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 17 GIU 2022

IL CANCELLIERE
Luca Moser

